

Bo di Des. N. 55
d. £ 20.077
del 5/4/71
Prot. N. 2320

395295
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

BRINDISI 24 MAR. 1971

SEZIONE: Amm/va. -

AL SIG. ~~RA RAGUSA ANNUNZIATA~~

OGGETTO: Assegnazione di allog-
gio in locazione semplice. -

~~Lotto C - Se. C/7 - Via Vicinale Trozzolo~~

~~BRINDISI~~

In accoglimento della Sua istanza, comunico che dalla Commissione Legge 655 Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile di proprietà di questo Istituto, sito in via ~~Vicinale Trozzolo~~ Lotto ~~C~~ scala ~~0~~ interno ~~7~~.

Detto alloggio è composto di vani utili ~~2~~ oltre gli accessori equivalenti a vani legali ~~4~~.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, via Casimiro n. 17 per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dell'allegato bollettino di c/c postale, il versamento della somma di £. ~~20.077~~ come appresso dovuto:

a) - mensilità di fitto e servizi dal ~~10/4/1971~~ al ~~10/5/1971~~

£. ~~2.268~~ vano X vani ~~2.268~~

b) - canone consumo acqua normale e fogna ~~800~~

c) - contributo nelle spese di illuminazione delle scale ~~200~~

d) - imposta registraz. ecc. il 4% su a) ~~91~~

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO ~~3.359~~

e) - Deposito-cauzionale (pari a 2 mensilità di fitto) ~~6.718~~

f) - Deposito spese contrattuali ~~10.000~~

TOTALE ~~20.077~~

Il canone mensile suindicato s'intende in via affatto provvisorio e come tale suscettibile di aumento o di diminuzione in rapporto allo effettivo ammontare delle opere che starà per risultare dagli atti finali di collaudo, cui è subordinato il piano finanziario definitivo; mentre il deposito spese contrattuali dovrà essere integrato ogni anno, entro la prima decade del mese di gennaio, dell'importo corrispondente alle spese a sostenersi per il rinnovo fiscale del contratto di locazione.

Si avverte che, in virtù dell'art. 12 commi 4° e 5° della Legge 23 maggio 1964, n. 655, l'alloggio dovrà essere stabilmente occupato e abitato a pena di decadenza entro il ~~30/4~~, salvo quant'altro disposto in detto articolo e commi.

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'appartamento.

Non presentandosi entro il ~~2/4/1971~~ corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio.

IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

MODULARIO
F. - Tasse - 2

Normale 140 Boll. Uff. 1915

All'atto della vendita è dovuta
sole la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa A
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenerlo in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti e denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. RAGUSA Francesco

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 7/C del C lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI - 640 -

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1960

Corrispettivi pattuiti: L. 2.268 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. 27 Agosto 1960

DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, add. 29 AGO 1960 al N. 1238

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

ESTRATTO DALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(3) 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della il-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. RAGUSA Francesco

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 8 1959

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. 7/c del C lotto
di Case Popolari nel Comune di **BRINDISI** - 640 -

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1959 al 10 - 8 - 1960

Corrispettivi pattuiti : L. 2.268 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A **BRINDISI**, addì 27 Agosto 1959

IL DENUNZIANTE (7)

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO. 1959 19 al N. 1959

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

(*)

IL PROCURATORE

Giovanni Calabrese

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

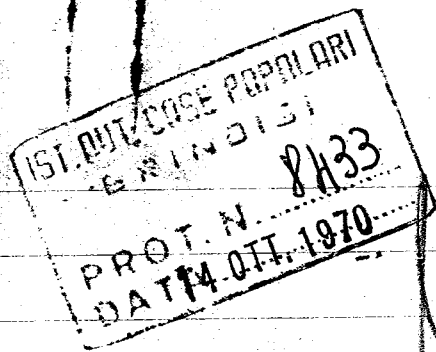
Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.



Atto 3° - 640

Spett. ^{le} Istituto Autonomo Case Popolari
Via G. B. Casimiro n. 9
Brindisi

La sottoscritta Ragusa Annunziata su Pietro
fa domanda a codesto Spett. ^{le} Istituto perché
l'abitazione intestata al fratello defunto Ra-
gusa Francesco sita in Brindisi alla via
Vicinale Crozzolo - lotto C - scala C interno 2, la
cente parte della legge 640 venga cambiata di
intestazione e caricata alla sottoscritta.

La sottoscritta fa presente che all'atto del-
la assegnazione dell'appartamento in questio-
ne lei viveva con il fratello e dopo la sua
morte è restata la sola ad abitarci pagan-
done regolarmente il canone relativo.

A giustificazione di quanto detto si premura
allegare i seguenti documenti.

- 1) Certificato di morte dell'assegnatario;
- 2) Stato di famiglia storico - anagrafico.

In attesa di una risposta positiva, distin-
tamente saluta.

Ragusa Annunziata

Il sub. n. 2

COMUNE DI BRINDISI

I L S I N D A C O

Visti gli atti di anagrafe

C e r t i f i c a

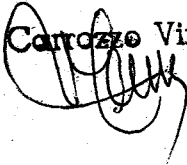
che RAGUSA Annunziata nata in Brindisi il I.I.I9I6,
qui residente ed abitante in via Valzani n.2, ha avuto
le seguenti vicende domiciliari:

Censimento I936	- in via Schiavoni n.2
I0.I0.I957	- in Strada S.Angelo case nuove
Censimento I96I	- in via N.Valzani n.2
8.9.I965	- in via Maria SS.Ausiliatrice n.23
I2.I0.I965	- in via N.Valzani n.2/I7
4.4.I967	- in via Maria SS.Ausiliatrice n.23
I4.4.I967	- in via N.Valzani n.2

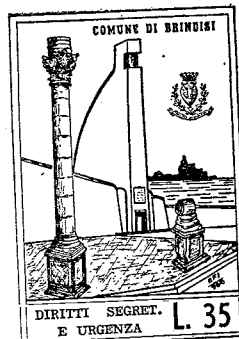
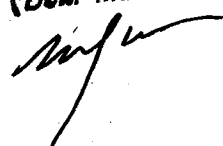
Si rilascia in carta semplice per gli usi consentiti.

Brindisi I6.I0.I970

Carozzo Virgilio



IL CAPO RIPARTIZIONE
Ufficio Stato Civile e Anagrafe delegato
(Dott. Mario Lucari)



MODULARIO
F. - Tasse - 2

Normale 140 Boll. Uff. 1915

Imposta di bollo
L. 100 corrisposta
in modo virtuale
- Legge 28-7-1961,
n. 835

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico

(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di na-
scita del denunziante o dei denunzianti
e indicazione se il denunziante è il lo-
catore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, luogo e data di nascita e domi-
cilio del conduttore, o del locatore) ed
i signori (cognome, nome, luogo e data
di nascita e domicilio delle altre parti
contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichia-
razione delle convenzioni, escluse le in-
dicazioni non preordinate al solo scopo
della liquidazione della tassa (normale
73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denun-
zianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I l sottoscritt o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara NO di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. RAGUSA FRANCESCO

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19 63

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate :

Appartamento n. C/7 del 3° lotto

di Case Popolari nel Comune di

BRINDISI = 640

Durata della locazione : dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti : L. 2268 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 1701 53730

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del

registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1963

DEUNZIANTE (7)
PRESIDENTE
Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì

vol. foglio registra Atti privati, ed esatto lire

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

GARMINE MAGNANTE

(1103211) Brib. 1 del 1962

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione. Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni. Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

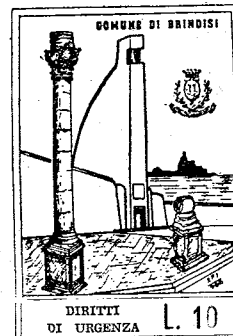
Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.



COMUNE DI BRINDISI
UFFICIO DELLO STATO CIVILE

CERTIFICATO DI MORTE



Il sottoscritto Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Brindisi.

Esaminati i Registri di MORTE che si trovano in questo Archivio Comunale

CERTIFICA

che nel giorno 23 del mese settembre dell'anno 1963
è morto in Brindisi, Ragusa Gravina
che era nato in Brindisi il 12-3-1911
giusto il corrispondente atto inscritto al numero d'ordine 123 parte II L.B.

Rilascia in carta libera per uso alloggio
legale

Brindisi, 8-10-1963

L'IMPIEGATO ESTENSORI

De Punzio Angelo



L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

IL CAPO RIPARTIZIONE

Ufficio Stato Civile e Anagrafe delegato

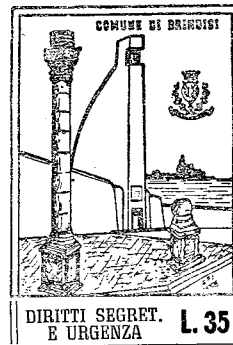
Dott. Mario Luceri



COMUNE DI BRINDISI

IL SINDACO

CERTIFICA RISULTARE DAGLI ATTI ANAGRAFICI



che la famiglia di el def. Raffaele Mauceri residente in
Brindisi in via N. Valzani 2 è composta come segue

N. d'ordine	Grado di parentela	COGNOME E NOME	COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA			DATA DI MORTE			NOTE
				Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	
1	Capo	Raffaele Mauceri	Brindisi	12	3	1911	28	9	1963	
2	Figlio	Vergilio Francesco	Brindisi	26	3	1913	29	1	1955	
3	Figlio	Raffaele Rodolfo	Brindisi	10	11	1912	16	1	1935	
4	"	Assunta	"	1	1	1910				neg. in atto
5	"	Pietro	"	18	12	1914				
6	"	Salvatore	"	21	1	1926				

La qualifica di « Capo Famiglia » è attribuita a soli fini anagrafici (art. 4 Legge 4 - 12 - 1954 n. 1228).

Eventuali annotazioni

Rilascia

Brindisi,

L'IMPIEGATO ESTENSORE

De Punzio Angelo



IL CAPO SINDACO
Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe delegato
(Dott. Mario Luceri)

I sottoscritti Ragusa Pietro nato il 18/12/1917 e
Ragusa Salvatore nato il 2/1/1924 in Brindisi ed ivi
residenti. Col presente atto in carta semplice rinunciamo
a qualsiasi diritto sull'appartamento di proprietà dell'Istituto
Case Popolari, sito in Via Piccola Valeriani n. 2 Int. 7
già in condizione del loro fratello Ragusa Gauceres
deceduto il 23/10/63.

ha presente dichiarazione e sottoscritto a favore della
propria sorella Ragusa Annunziata nata il 1-1-1916
per tutto quanto concerne il diritto alla condizione
dell'appartamento summenzionato.

Brindisi 30/12/1970

Pietro Ragusa

Ragusa Salvatore

Visto per l'autenticità delle firme di RAGUSA Pitero nato a Brindisi
il 18.12.1917 e di RAGUSA Salvatore nato a Brindisi il 2.1.1924, apposte
in mia presenza. =

L'INCARICATO DEL SINDACO
(Giuseppe Scivalles)

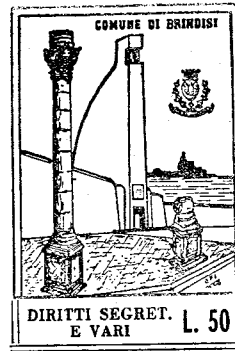
30 DIC. 1970





COMUNE DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE
SERVIZIO CERTIFICAZIONI



IL SINDACO

UFFICIALE D'ANAGRAFE

CERTIFICA

che in questa anagrafe risulta iscritta la seguente famiglia:

Cf. LAFUENTI Teodoro 1908

n.a Brindisi 1-12-1908 (n.911 P.I)
cgt. Ragusa Annunziata a Brindisi
il 8-9-1965 (n.342 P.II S.A)
residente dalla nascita
4 Via N. Valzani, 2 SF. 21560

Mg. RAGUSA Annunziata 1916

n.a Brindisi 1-1-1916 (n.13 P.I)
cgt. Lafuenti Teodoro a Brindisi

Cf. Capo famiglia
Mg. Moglie
Ma. Marito
Fg. Figlio o figlia
Pa. Padre
Ma. Madre
Fr. Fratello
Sr. Sorella
G. Genero
Nu. Nuora
Np. Nipote
Su. Suocero o suocera
Co. Cognato o cognata
Zi. Zio o zia
Cu. Cugino o cugina
No. Nonno o nonna
Afd. Affidato
Aff. Affiliato
Adi. Adottato
Cv. Convivente
Ag. Aggregato

La qualifica di Capo famiglia è attribuita ai soli fini anagrafici (D. P. R. 21-1-1958 n. 136).
Rilascia in carta libera, da valere per tutti gli usi per i quali la legge non prescrive il bollo.

Brindisi, li

16 OTT. 70 0000



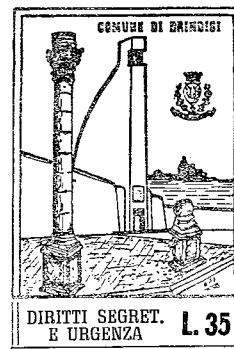
p. IL SINDACO
L'UFFICIALE DI ANAGRAFE DELEGATO
Galantucci Antonio



COMUNE DI BRINDISI

IL SINDACO

CERTIFICA RISULTARE DAGLI ATTI ANAGRAFICI



che la famiglia di Ruggine Annunziata residente in
Brindisi in via Valzani 2 è composta come segue

N. d'ordine	Grado di parentela	COGNOME E NOME	COMUNE DI NASCITA	DATA DI NASCITA			DATA DI MORTE			NOTE
				Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	
1	capo famiglia	Carlo Ruggine	Brindisi	1	12	1908				
2	figlia	Annunziata Ruggine	"	11	4	1915				
3	figlia	Valeria Ruggine	"	22	12	1911				in attesa un
4	"	Francesco Ruggine	"	5	9	1916				in attesa un
5	"	Antonio Ruggine	"	29	9	1918				in attesa un

La qualifica di « Capo Famiglia » è attribuita a soli fini anagrafici (art. 4 Legge 4 - 12 - 1954 n. 1228).

Eventuali annotazioni

Rilascia

Brindisi,

L'IMPIEGATO ESTENSORE

De Ponzio Angela

IL SINDACO

UFFICIO RIPARTIZIONE
Ufficio Civile e Anagrafe delegate
(Dott. Mario Luceri)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. 2320

BRINDISI

24 MAR. 1971

SEZIONE: Amm/va. -

AL SIG. RA NAGUSA ANNUNZIATA

OGGETTO: Assegnazione di allog-
gio in locazione semplice. -

Lotto C - So. C/7 - Via Vicinale Trossello

BRINDISI

In accoglimento della Sua istanza, comunico che dalla Commissione Legge 655 Le è stato concesso un alloggio in locazione nello stabile di proprietà di questo Istituto, sito in via Vicinale Trossello Lotto C scala C interno 7.

Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 4.

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, via Casimiro n. 17 per la stipula del relativo contratto.

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dell'allegato bollettino di c/c. postale, il versamento della somma di £. 20.077 come appresso dovuto:

a) - mensilità di fitto e servizi dal 10/4/1971 al 10/5/1971

£. vano X vani £. 2.250

b) - canone consumo acqua normale e fogna £. 800

c) - contributo nelle spese di illuminazione
delle scale £. 200

d) - imposta registraz. ecc. in 4% su a) £. 91

TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO £. 3.359

e) - Deposito cauzionale (pari a 2 mensilità di fitto) £. 6.718

f) - Deposito spese contrattuali £. 10.000

TOTALE £. 20.077

Il canone mensile suindicato s'intende in via affatto provvisorio e come tale suscettibile di aumento o di diminuzione in rapporto allo effettivo ammontare delle opere che starà per risultare dagli atti finali di collaudo, cui è subordinato il piano finanziario definitivo; mentre il deposito spese contrattuali dovrà essere integrato ogni anno, entro la prima decade del mese di gennaio, dell'importo corrispondente alle spese a sostenersi per il rinnovo fiscale del contratto di locazione.

Si avverte che, in virtù dell'art. 12 commi 4° e 5° della Legge 23 maggio 1964, n. 655, l'alloggio dovrà essere stabilmente occupato e abitato a pena di decadenza entro il 10/4, salvo quant'altro disposto in detto articolo e commi.

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'appartamento. -

Non presentandosi entro il 2/4/1971 corrente, sarà dichiarata rinunciataria dell'alloggio. -

IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)